

Sentenza n. 846/2023 pubbl. il 20/04/2023
RG n. [REDACTED]/2020
Repert. n. [REDACTED]/2023 del 20/04/2023

N. R.G. [REDACTED]/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**

SEZIONE SECONDA CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:

Dott. Edoardo Enrico Alessandro Monti

Presidente

Dott. Ludovico Delle Vergini

Consigliere

Dott. Luigi Nannipieri

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2020

con OGGETTO: **Bancari**

promossa da:

[REDACTED],
SE FEDERICO

, rappresentato e difeso dall'Avv. PEDONE-

APPELLANTE

contro

[REDACTED]
[REDACTED]
rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED]

APPELLATI

PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:

l'ordinanza ex art. 702-bis ss. c.p.c. del Tribunale di Siena pubblicata in data 07/10/2020 nella
causa n. R.G. [REDACTED]/2019

CONCLUSIONI



In data 14/02/2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni

Per la parte appellante [REDACTED]:

"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma dell'ordinanza del 7.10.2020, n.repert.1287/2020 emessa dal Tribunale di Siena in composizione monocratica - Giudice Dr.ssa Marianna Serrao a conclusione del procedimento sommario di cognizione, instaurato ai sensi dell'art.702-bis c.p.c. di cui al N.r.g. [REDACTED]/2019 e comunicata in cancelleria in data 8.10.2020, in contraddittorio o dichiaranda contumacia, previa concessione della sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza ex art.702-ter c.p.c. per i motivi esposti in narrativa, accogliere i motivi di impugnazione e per l'effetto:

In Via Principale: dichiarare la nullità del contratto Piano Finanziario 4 YOU N. [REDACTED] con la relativa Proposta di adesione al Piano Finanziario sottoscritta in data 11.02.2002 dal ricorrente con l'allora [REDACTED] per violazione degli artt.21 del d.lgs.58/1998 - degli artt.26 - 27 - 28 e 29 del Regolamento Consob n.11522/1998, per violazione altresì dell'art.1418 c.c. per l'assoluta indeterminata ed indeterminabilità del suo oggetto ex art.1346 c.c. e per l'illiceità della causa ex art.1325 c.c. nonché per violazione dell'art.1322 c.c. per la mancanza di interessi meritevoli di tutela secondo quanto stabilito dall'art.1322 c.c. per contrasto con i principi generali ricavabili dagli artt.37 e 38 della Costituzione o infine a norma dell'art.30.7 del d.lgs.58/1998;

In Via Subordinata: dichiarare la nullità e/o inefficacia del contratto Piano di Investimento 4 YOU stipulato in data 11.02.2002 dal ricorrente con [REDACTED] per contrasto con gli artt.33 - 34 e 35 del Codice del Consumo.

In Ogni Caso: conseguentemente alla dichiarazione di nullità del contratto Piano Finanziario 4 YOU N. [REDACTED] con la relativa Proposta di adesione al Piano Finanziario sottoscritta in data 11.02.2002 dal ricorrente con [REDACTED], per tutte le ragioni esposte in premessa, Voglia dichiarare non dovuta la somma di euro 18.865,13 richiesta da [REDACTED] cessionaria del credito vantato da [REDACTED] poiché derivante appunto da un contratto nullo e Voglia altresì condannare la [REDACTED] cedente ed in subordine la cessionaria del credito [REDACTED] alla restituzione della somma di euro 14.773,73 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto quale somma illegittimamente addebitata al ricorrente all'interno del contratto Piano Finanziario 4 YOU N. [REDACTED] con la relativa Proposta di adesione al Piano Finanziario sottoscritta in data 11.02.2002 o a quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, ordinando infine alla resistente [REDACTED] la rettifica delle comunicazioni a sofferenza presenti in Centrale Rischi con effetto ex tunc. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio

In Via Istruttoria chiede all'On.le Organo Giudicante adito ammettersi ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. affinché si ordini alla resistente [REDACTED] l'esibizione in giudizio del contratto Piano Finanziario 4 YOU N. [REDACTED] con la relativa Proposta di adesio-



ne al Piano Finanziario sottoscritta in data 11.02.2002 dal ricorrente Sig. [REDACTED] con la resistente Banca.

Con il favore delle spese e delle competenze anche di questo grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.

Per la parte appellata [REDACTED] e [REDACTED]:

Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali di cui in narrativa, respingere l'appello notificato dal sig. [REDACTED] avverso l'ordinanza decisoria del Tribunale di Siena nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. (R.G. [REDACTED]/2019) emessa in data 07/10/2020 e per l'effetto confermare integralmente il contenuto della predetta sentenza.

Con vittoria di spese di lite di secondo grado e conferma di quelle di primo grado”.

Fatti di causa - svolgimento del giudizio

Il giudizio di primo grado

1. [REDACTED] con ricorso ex 702 bis depositato l'8 luglio 2019 conveniva davanti al Tribunale di Siena [REDACTED] e [REDACTED], esponendo:
- di aver sottoscritto in data 11.02.2002 con l'allora [REDACTED] il contratto piano finanziario denominato 4 You N [REDACTED] con contestuale apertura del conto corrente n. [REDACTED] sul quale venivano addebitate le rate relative al piano finanziario;
 - che con missiva del 7.12.2006, l'allora [REDACTED] comunicava che risultavano impagate n.40 rate di euro 775,46 ciascuna per complessivi euro 31.018,40 rate per complessivi, con conseguente risoluzione del contratto;
 - che il 13.11.2019 [REDACTED] comunicava la revoca degli affidamenti, il trasferimento a sofferenza della posizione, con chiusura in data 13.11.2009 del conto corrente n. [REDACTED] avente un saldo debitore passivo complessivo di euro 18.865,13;
 - che con raccomandata del 12 ottobre 2016 era stata richiesta la documentazione relativa al conto corrente, ma era stata trasmessa unicamente copia del contratto di apertura e l'ultimo estratto conto di chiusura del novembre 2009;
 - che nel dicembre 2018 [REDACTED], quale cessionaria dell'asserito credito di [REDACTED] richiedeva il pagamento di euro 18.865,13;
 - di aver richiesto nel giugno 2019 copia del contratto 4 You N [REDACTED], del contratto di apertura del conto corrente, di tutti gli estratti conto, ma senza esito;



- che il contratto 4 You, come più volte statuito dalla Cassazione, era nullo.

Parte ricorrente chiedeva quindi dichiararsi la nullità del contratto 4 You N. [REDACTED]; dichiarare non dovuta la somma di euro 18.865,13 richiesta da [REDACTED], cessionaria del credito vantato da [REDACTED] poiché derivante da un contratto nullo; condannare la [REDACTED] cedente ed in subordine la cessionaria del credito [REDACTED] alla restituzione della somma di euro 14.773,73 oltre interessi quale somma illegittimamente addebitata all'interno del contratto Piano Finanziario 4 YOU N. [REDACTED]

Si costituiva in giudizio [REDACTED], contestando le domande, eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione, trattandosi di contratto sottoscritto nel 2002, risolto nel dicembre 2006 ed essendo le missive anteriori al ricorso giudiziale dirette unicamente ad ottenere copia della documentazione.

2. Istruita la causa con prove documentali, il Tribunale di Siena con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. pubblicata in data 07/10/2020 rigettava le domande del ricorrente, condannandolo a rimborsare le spese di lite.

In sintesi riteneva il Tribunale che parte ricorrente non avesse assolto all'onere probatorio, posto che non era stato prodotto il contratto 4 YOU; che parte ricorrente aveva richiesto copia di tale contratto alla banca con istanza ex 119 TUB il 17 giugno 2019, per poi depositare il ricorso l'8 luglio 2019, senza attendere il termine di 90 giorni previsto dalla norma (vedi motivazione: *"parte ricorrente aveva l'onere, innanzitutto, di produrre il contratto 4you [...] nel caso che ci occupa parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio , con ricorso depositato in data 8/7/2019 ; ha provato di avere inviato alla Banca in data 17/6/19 richiesta di consegna del contratto impugnato non ha atteso il termine di giorni 90 per promuovere la causa di merito (termine da ritenersi congruo anche sganciato dal riferimento testuale all'art. 119 TUB) richiesta volta proprio alla precostituzione del materiale probatorio necessario a consentire una previa valutazione di opportunità dell'iniziativa giudiziale e a scoraggiare, eventualmente, dall'intraprendere azioni temerarie. Per le dette considerazioni, quindi, ad oggi la parte ricorrente non ha assolto il proprio onere probatorio, nemmeno con la richiesta acquisizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione mancante "*).



L'appello.

3. Proponeva tempestivo appello [REDACTED] ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, impugnando il capo della sentenza relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio, evidenziando di aver proposto istanza ex art. 119 TUB prima dell'instaurazione del giudizio; che non vi era onere di attendere la scadenza dei novanta giorni per proporre azione giudiziale.

Radicatosi il contraddittorio si costituivano in giudizio [REDACTED] contestando la fondatezza dell'appello e chiedendo la conferma la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione in data 14/02/2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.

Motivi della decisione

5. L'appello è fondato e merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati.

A prescindere da ogni rilievo in ordine ai rapporti tra art. 119 TUB ed istanza ex art. 210 c.p.c. formulata nel corso del giudizio (questione sulla quale si sono avute pronunzie, anche di legittimità, nel tempo di segno contrario: vedi, tra le ultime, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23861 del 01/08/2022 Rv. 665524 - 01 "Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna"; vedi in precedenza, in senso opposto, Cassazione civile sez. III, 30/10/2020, n.24181: il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di do-



cumentazione da libera facoltà ad onere vincolante”), nella fattispecie era comunque documentata e pacifico (in quanto non specificatamente contestato da parte convenuta):

- che il Sig. [REDACTED] aveva in effetti sottoscritto in data 11.02.2002 un contratto-piano finanziario della tipologia “4 You”, N. [REDACTED], secondo lo schema contrattuale già esaminato dalle pronunzie della Cassazione richiamate dalla difesa del ricorrente (vedi ricorso introduttivo; comunicazione del 7 dicembre 2006 prodotta da parte ricorrente come doc. 1);

- che il saldo debitorio di euro 18.865,13 del conto corrente n. [REDACTED], del quale la cessionaria [REDACTED] aveva richiesto il pagamento si riferiva agli addebiti correlati a tale contratto – piano finanziario “4 You” (vedi anche estratti conto prodotti da parte convenuta).

Tali elementi, documentali e pacifici, erano e sono di per sé sufficienti ai fini dell'accoglimento delle domanda (imprescrittibile) di dichiarazione di nullità del contratto “4 You” sottoscritto e di accertamento negativo del preteso credito di euro 18.865,13 richiesto dalla cessionaria [REDACTED].

La Suprema Corte ha più volte chiarito che la tipologia contrattuale “4 You” per cui è causa è da ritenersi radicalmente nulla (vedi, tra le altre, anche in parte motiva, Cassazione civile sez. VI, 07/02/2019, n.3679: *“questa Corte, con orientamento ormai consolidato (Cass. 7751/2018; Cass.383/2018; Cass.378/2018; Cass. 30489/2017; Cass. 29985/2017; Cass. 12385/2017; Cass. 4907/2017; Cass. 26948/2016; Cass. 10942/2016; Cass. 3949/2016; Cass. 2900/2016), cui va data continuità, ha affermato che il “contratto atipico denominato “4You” - in forza del quale la banca acquista immediatamente la disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare all'acquisto di prodotti finanziari con contestuale mandato senza vincoli di acquistare detti prodotti e lucra gli interessi restitutori mentre il sottoscrittore matura, ma solo alla scadenza, il premio del proprio investimento purché questo risulti attivo - non è meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., comma 2, poiché si pone in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 38 e 37 Cost., sulla tutela del risparmio e l'incentivo delle forme di previdenza anche privata in quanto si fonda sullo sfruttamento, da parte degli operatori professionali, in potenziale conflitto di interessi con il cliente, delle preoccupazioni previdenziali di quest'ultimo, mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d'impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni, in capo all'investitore” (Cass. 26057/2017)*”).



Non può invece trovare accoglimento la domanda di ripetizione attesa la tempestiva eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta: il contratto è stato dichiarato risolto nel dicembre 2006 (vedi doc. 1 di parte ricorrente in primo grado); l'ultimo versamento da parte del cliente peraltro risale al gennaio 2004 (vedi estratti-conto prodotti da parte convenuta in primo grado come doc. 3); la raccomandata dell'ottobre 2016 era relativa solo alla richiesta di documentazione ex 119 TUB (vedi doc. 5 di parte ricorrente in primo grado); la richiesta restitutoria è stata proposta per la prima volta con il ricorso giudiziale del luglio 2018.

In riforma della ordinanza impugnata deve quindi dichiararsi la nullità del contratto "4 You" N. [REDACTED] sottoscritto e che non sono dovute le somme richieste in forza di tale contratto ed in particolare l'importo di € 18.865,13 oltre interessi quale saldo negativo del conto corrente n. [REDACTED], mentre le ulteriori domande proposte da parte ricorrente in primo grado devono essere rigettate.

7. *"Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale"* (vedi tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n. 23877).

Le spese dei due gradi, attesa la parziale soccombenza reciproca, possono compensarsi nella misura di un terzo; i residui due terzi delle spese di [REDACTED] devono porsi, secondo soccombenza prevalente, a carico di [REDACTED] e si liquidano per tale frazione, avuto riguardo al valore, all'istruttoria meramente documentale in primo grado, in € 2.2.58,00 (fase di studio € 919,00; fase introduttiva € 777,00; fase istruttoria € 840,00; fase decisionale € 851,00; totale € 3.387,00; riduzione di 1/3 € 2.2.58,00) per il giudizio di primo grado ed in € 2.644,00 (fase di studio € 1.134,00; fase introduttiva € 921,00; fase decisionale € 1.911,00; totale € 3.966,00; riduzione 1/3 € 2.644,00) per il presente grado di appello oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] avverso l'ordinanza ex art. 702-bis ss. c.p.c. del Tribunale di Siena e pubblicata in data 07/10/2020 nella causa n. R.G. [REDACTED]/2019, così provvede:

IN RIFORMA

dell'ordinanza impugnata

- 1) dichiara la nullità del contratto piano finanziario "4 YOU" N. [REDACTED] sottoscritto in data 11.02.2002 da [REDACTED] con l'allora [REDACTED];
 - 2) dichiara non dovute le somme richieste dalla cessionaria [REDACTED] in relazione a tale contratto e, in particolare, l'importo di € 18.865,13 oltre interessi quale saldo negativo del conto corrente n. [REDACTED];
 - 3) rigetta le ulteriori domande di [REDACTED];
 - 4) dichiara parzialmente compensate, nella misura di un terzo, le spese dei due gradi di giudizio; condanna in solido [REDACTED] e [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] i residui due terzi delle spese che liquida, per tale frazione, in € 2.258,00 per il giudizio di primo grado ed in € 2.644,00 per il presente grado di appello, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
- Così deciso nella camera di consiglio del 14 aprile 2023

Il Consigliere relatore - estensore
Dott. Luigi Nannipieri

Il Presidente
Dott. Edoardo Monti

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

